

## **MINISTERO DEI TRASPORTI**

### **RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

- Legge 29 dicembre 1969, n.1042
- Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione, con modificazioni del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 (art. 2)
- Legge 16 marzo 1976, n. 86
- Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione, con modificazioni del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 (art. 14)
- Legge 19 febbraio 1970, n. 82
- Legge 1 giugno 1977, n. 285
- Legge 27 novembre 1980, n. 815
- Legge 10 aprile 1981, n. 151
- Legge 14 maggio 1981, n. 219
- Legge 7 agosto 1982, n.526

AVIAZIONE CIVILE

- Legge 22 dicembre 1973, n. 825 e successive integrazioni
- Legge 16 aprile 1954, n. 156
- Legge 25 febbraio 1971, n. 111
- Legge 21 dicembre 1977, n. 985
- Legge 7 agosto 1982, n.526

## MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377 (ART.2).

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e i trasporti.

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento di alcune ferrovie concesse di particolare importanza, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei Trasporti lire 200 miliardi, destinati rispettivamente alle ferrovie Nord Milano (90 miliardi), alla Circumvesuviana (50 miliardi), alla Cumana (53,9 miliardi) e alla Circumflegrea (6,1 miliardi).

La legge prevede che la realizzazione dei programmi di intervento avvenga nell'arco di 7 anni ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

I programmi vengono realizzati a cura dei rispettivi concessionari, sulla base di progetti approvati con decreto del Ministro dei Trasporti, sentita la Commissione Interministeriale per l'ammodernamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione (art. 10 della legge 2.8.52, n.1221).

Ciascun decreto di approvazione di progetto contiene l'impegno della spesa preventivata per la sua realizzazione.

L'erogazione ai concessionari avviene per quote non inferiori a un decimo in proporzione dei lavori eseguiti e del materiale mobile e d'esercizio costruito o approvvigionato.

Circa lo stato di attuazione della legge è da rilevare che è stato da tempo esaurito lo stanziamento per la Circumvesuviana, il cui programma di ammodernamento peraltro prosegue grazie a un contributo di £. 5.178.142.500 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a un contributo di lire 61 miliardi del Fondo Investimenti e Occupazione.

Non sono invece ancora esauriti gli stanziamenti per le Nord Milano e per la Cumana, i cui programmi di ammodernamento furono definiti con notevole ritardo.

LEGGE 29 DICEMBRE 1969, N. 1042.

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

Autorizza la concessione di un contributo annuale dello Stato per trent'anni per la realizzazione di metropolitane nei Comuni maggiori, nel limite del 6% della spesa di costruzione della linea e di approvvigionamento del materiale rotabile e d'esercizio riconosciuta ammissibile da apposita Commissione Interministeriale, demandando al CIPE la scelta dei Comuni e dei tracciati tra cui ripartire l'importo stanziato (12 miliardi all'anno, 360 miliardi nei trent'anni).

Scopo della legge era di favorire la costruzione di metropolitane nelle grandi aree urbane fornendo ai Comuni, competenti per la costruzione e l'esercizio di tali sistemi di trasporto, una parte dei mezzi finanziari occorrenti. Per consentire ai Comuni il reperimento degli ulteriori mezzi finanziari la legge prevede la garanzia dello Stato sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse per l'importo dell'investimento dedotto il valore del contributo.

Lo scopo della legge è stato in gran parte vanificato dall'inflazione, pur considerando l'ulteriore finanziamento (330 miliardi) portato dall'art. 14 del d.l. 13.8.75, numero 377 convertito con modificazioni nella legge 16.10.75, n.493 (cfr.).

In base alle indicazioni del CIPE e tenuto conto della spesa riconosciuta ammissibile dalla competente Commissione per la realizzazione dei progetti presentati, i contributi sono stati attribuiti ai seguenti Comuni per gli importi a fianco precisati:

<u>Comune</u>	<u>importo annuale</u>	<u>importo totale</u>
Milano	2.511.000.000	75.330.000.000
Torino	3.200.000.000	96.000.000.000
Napoli	2.520.000.000	75.600.000.000
Roma	3.769.000.000	113.070.000.000
	<u>12.000.000.000</u>	<u>360.000.000.000</u>

I contributi vengono liquidati per quote non inferiori a un decimo in proporzione ai lavori eseguiti ed all'approvvigionamento del materiale e possono esser messi a disposizione del Comune beneficiario o del suo concessionario per operazioni finanziarie.

Il programma di costruzioni metropolitane del Comune di Milano finanziato con i fondi della legge è stato totalmente realizzato sicchè è stato liquidato interamente l'importo annuale del relativo contributo.

A Roma e a Napoli viceversa lo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti non ha ancora consentito la liquidazione del primo decimo dell'annualità.

Il Comune di Torino infine ha rinunciato alla realizzazione del progetto per il quale il contributo era stato concesso e non ha a tutt'oggi esibito un progetto alternativo tale da conseguire, ai fini della corresponsione del contributo stesso, il giudizio di equivalenza, ritenuto necessario dal CIPE e da questo demandato al Ministero dei Trasporti (delibera 6.5.76).

LEGGE 16 MARZO 1976, N. 86.

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana.

Autorizza interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei Trasporti la somma di lire 63 miliardi.

La legge prevede che la realizzazione del programma d'intervento avvenga nell'arco di 5 anni ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

Le procedure previste dalla legge sono identiche a quelle della precedente legge n. 493.

Circa lo stato d'attuazione, è da rilevare che, dopo un periodo d'inattività sotto la vecchia concessionaria Tramvie Provinciali di Napoli S.p.A.<sup>CON</sup>, conseguente spostamento negli anni delle autorizzazioni di spesa, si è entrati, con il subentrato Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, nella fase operativa. Nell'82 è stato approvato il progetto esecutivo dell'ammodernamento della tratta urbana (Napoli P.zza Garibaldi-Teverola) che comporta una previsione di spesa di circa 168 miliardi. Ovviamente il Consorzio è stato autorizzato ad effettuare i lavori fino a concorrenza dello stanziamento di legge (63 miliardi).

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493 (ART.1) DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 13.8.75, N.377 (ART.14).

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e i trasporti.

Autorizza la concessione di ulteriori contributi agli stessi Comuni prescelti dal CIPE ai sensi della legge 29.12.69, numero 1042, stanziando all'uopo 11 miliardi all'anno (330 miliardi nei trent'anni), ponendo peraltro come condizione del riconoscimento del contributo l'inizio dei lavori entro il '76 e prevedendo un nuovo concetto alternativo di metropolitana (c.d. metropolitana leggera) tale da ridurre i costi di realizzazione.

Poichè i lavori, oltrechè a Milano (dove erano già in corso) hanno avuto ufficialmente inizio nel predetto termine anche a Roma e a Napoli, gli ulteriori contributi sono stati riconosciuti a questi tre Comuni, adottando, sentito il CIPE, un criterio di proporzionalità (11/12) rispetto ai contributi riconosciuti ai sensi della legge 29.12.69, n.1042, come dal seguente prospetto:

<u>Comune</u>	<u>importo annuale</u>	<u>importo totale</u>
Milano	2.301.750.000	69.052.500.000
Roma	3.454.917.000	103.647.510.000
Napoli	2.310.000.000	69.300.000.000
	<u>8.066.667.000</u>	<u>242.000.010.000</u>

A seguito del mancato avvio dei lavori da parte del Comune di Torino, la quota relativa al contributo da assegnare a quel Comune è stata computata in aggiunta al contributo ordinario da corrispondere alla Regione Piemonte ai sensi dell'art.8 della legge 16.5.70, n.281, per essere iscritta, a termini dell'art. 130 del D.P.R. 24.7.77 n.616, sul cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro a decorrere dall'anno finanziario '78.

La somma porta il vincolo dell'originaria destinazione stante il carattere di contributo speciale e finalizzato della somma stessa.

I contributi vengono liquidati secondo le norme della legge n. 1042/69 e cioè per quote non inferiori a un decimo in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi da finanziare con i fondi della legge, trattandosi degli stessi programmi cui si riferiscono i finanziamenti della legge n.1042/69, si rinvia a quanto rilevato a proposito di tale legge.

LEGGE 19 FEBBRAIO 1970, N. 82

Finanziamenti delle opere di completamento e del materiale ro-

tabile della linea A della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24.12.1959, n. 1145.

Autorizza, per la costruzione delle opere di completamento e per l'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio di prima dotazione della linea A della metropolitana di Roma (Osteria del Curato-Prati) il concorso dello Stato in trenta annualità, in misura pari alla quota annua di ammortamento e interessi al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti e in ogni caso non superiore al 6,50% della spesa entro il limite di 30 miliardi.

In base alla legge è stato accordato al Comune di Roma un concorso in trenta annualità di £. 2.297.000.000 corrispondenti alla quota annuale ammortamento e interessi al tasso del 6,50% della spesa di 30 miliardi.

Le modalità di liquidazione sono quelle previste dalla legge n. 1042/69.

In relazione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti, l'annualità di concorso è stata liquidata nell'82 per l'intero importo.

LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

Ai sensi della legge n. 285/77 vennero assunti - con contratto a tempo determinato - n. 848 giovani per l'esecuzione dei seguenti progetti:

Progetto A - potenziamento attività operativa e ripristino controllo quinquennale degli autoveicoli;

Progetto B - autotrasporto merci.

A seguito del D.L. 21.6.1980, n.268, i giovani sono stati poi utilizzati in tutti i compiti d'istituto di questa Amministrazione.



Nel corso del 1981, in attuazione della legge 29.2.1980, n.33, furono effettuate le prove di idoneità previste dallo art. 26/ter di detta legge.

Soltanto le graduatorie degli esami per le ex carriere direttiva amministrativa e ausiliaria sono state approvate e i relativi decreti ministeriali registrati alla Corte dei Conti, mentre quelle degli esami per le ex carriere direttiva tecnica, di concetto e del personale salariato sono in corso di approvazione. La graduatoria degli esami per la ex carriera esecutiva è in corso di elaborazione.

Sulla scorta della graduatoria già approvata si è provveduto alla nomina in ruolo di n.16 direttivi amministrativi, pari al 50% delle vacanze in organico.

Non appena perfezionate le graduatorie delle altre carriere, si provvederà alla nomina in ruolo del rispettivo personale secondo il criterio del 50% dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali.

Data la esiguità dei posti disponibili in organico rispetto al numero dei giovani risultati idonei e considerata anche la necessità inderogabile di disporre in via definitiva del predetto personale, è stato interessato l'Ufficio per la Funzione Pubblica affinché, in sede di applicazione del 4° comma del citato art.26 quinquies, preveda un congruo aumento delle dotazioni organiche di questa Direzione Generale per consentire il completo assorbimento del personale in questione.

LEGGE 27 NOVEMBRE 1980, N.815.

Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi.

Il Fondo Nazionale per il credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi, istituito con la legge numero 815/1980, non è stato finora utilizzato, in quanto non sono state ancora risolte sia le difficoltà inerenti le garanzie chieste dagli Istituti bancari, sia quelle relative alla impugnativa CEE.

In effetti, dopo oltre due anni dalla istituzione del suddetto Fondo non è stato possibile effettuare erogazioni, anche in presenza di espresse richieste di prestiti in conto interessi e in conto canoni.

LEGGE 10 APRILE 1981, N. 151.

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti del settore.

Come è noto, la legge-quadro 10 aprile 1981, n.151, per i pubblici servizi di trasporto locali non di competenza statale, ha istituito due fondi: uno per il ripiano delle perdite di gestione nel settore delle spese correnti, l'altro per lo acquisto di materiale rotabile e per lavori agli impianti fissi nel settore degli investimenti.

Il primo, ai sensi dell'art.9 di detta legge, è stato istituito a decorrere dal 1982 presso il Ministero dei Trasporti, con la denominazione di "Fondo Nazionale Trasporti", per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e privato, esercenti servizi non di competenza dello Stato.

Nel corso del 1982, primo anno di attuazione della suddetta legge, la Direzione Generale della M.C.T.C. ha provveduto a trasferire agli Enti, destinatari degli interventi, tutta la somma disponibile in bilancio, pari a Lire 2.896 miliardi.

Al riguardo si precisa che la dotazione di competenza 1982 di tale fondo - legata alla formula secondo cui gli stanziamenti degli anni successivi al primo (1981) sono determinati, incrementando la spesa storica del 1981 dell'importo corrispondente al tasso di inflazione programmata - non è definitiva, in quanto non è stata ancora quantificato l'importo che, a qualsiasi titolo, Regioni, Province e Comuni hanno trasferito nel 1981 alle aziende esercenti servizi pubblici.

La suddetta legge stabilisce altresì che i disavanzi, eventualmente eccedenti le somme determinate con il criterio di cui sopra, dovranno essere ripianati dalle aziende stesse, sia con manovre tariffarie, sia con interventi volti al recupero della produttività.

E' da rilevarsi che il corretto funzionamento dei meccanismi di trasferimento, previsti dalla legge in questione, non assicura di per sè il raggiungimento degli obiettivi di ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto essendo, tale manovra, legata al tasso reale di inflazione registrata ed alle manovre di natura tariffaria o di recupero della produttività poste in atto.

Il secondo fondo, relativo agli investimenti ed istituito ai sensi dell'art.11 della suddetta legge, ha avuto una dotazione di competenza di 2.000 miliardi da scaglionare negli anni 1981-82-83 e 84 in ragione di £.450 miliardi all'anno per i primi due e di £. 550 miliardi all'anno per gli ultimi due.

La competenza relativa al 1981 è stata utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 1982, mentre l'originaria assegnazione di competenza per il 1982 è stata, con legge di assegnamento dell'anno in questione, destinata all'esercizio finanziario 1985.

Per il 1983 sono stati già impegnati i 550 miliardi di competenza e sono stati disposti pagamenti per 450 miliardi.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219 (art.4).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19.3.1981, n.75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

La legge n.219 del 14.5.1981 reca, tra l'altro, norme per gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Per la parte di competenza di questa Amministrazione il costo degli interventi fu valutato, in base a dati aggiornati al maggio 1982, in circa £. 14.800 milioni.

Peraltro, a seguito di accertamenti più approfonditi, in particolare per quanto si riferisce ai dissesti subiti da talune gallerie ferroviarie, la valutazione attuale del complesso dei lavori ammonta a £. 47.149= milioni circa.

Le somme erogate dal CIPE ammontano a £. 6.000 milioni per l'anno 1981 e a £. 20.765 milioni per l'anno 1983.

Dette somme sono state stanziare sul capitolo di bilancio n. 7297.

Per l'anno 1982 il CIPE ha autorizzato l'Amministrazione a fare ricorso, per £. 16.000 milioni, ai prestiti BEI; sono tuttora in corso le pratiche per ottenere tale finanziamento.

Allo stato attuale risultano pagate, sul capitolo 7297, £.2.752 milioni circa.

LEGGE 7 AGOSTO 1982 N° 526

#### Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia

Il CIPE, con delibera 12 novembre 1982, ha approvato interventi per 61 miliardi, da realizzare entro il 31.12.1985, per il completamento dei lavori di raddoppio della tratta Napoli-Poggioreale-Pomigliano d'Arco della linea ferroviaria Napoli-Nola-Baiano(Circumvesuviana) in concessione alla Soc. Strade Ferrate Secondarie Meridionali.

La disponibilità sull'apposito capitolo di bilancio dei fondi stanziati si è avuta con il decreto di variazione di bilancio del Ministero del Tesoro n. 126469 del 17.5.1983, per cui soltanto dopo tale data è stato effettuato il relativo impegno di spesa. Si prevede di effettuare pagamenti nel corso del 1983 per 10 miliardi.

## AVIAZIONE CIVILE

LA LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 - D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975 N.493-D.L. 26 MAGGIO 1979 N. 151 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 LUGLIO 1979, N. 299.

Interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti

La legge 825/73 e i successivi rifinanziamenti avevano la finalità di migliorare le condizioni di agibilità e sicurezza degli aeroporti mediante l'esecuzione di opere immobiliari infrastrutturali ed impiantistiche.

L'autorizzazione complessiva di spesa sulle tre leggi in oggetto è stata di complessive £. 428 miliardi, di cui £. 421 miliardi per interventi negli aeroporti e £. 7 miliardi per spese di personale (cessate con il 31 dicembre 1979).

La durata del programma, inizialmente prevista in 5 anni, è stata poi prolungata per effetto della legge 299/79.

La legge prevedeva snellimenti procedurali (esonero dai pareri preventivi per progetti e contratti fino a £. 300 milioni, sostituzione dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore LL.PP. con quello di uno speciale Comitato, esercizio del controllo di legittimità in via successiva) e la legge 299/79, in deroga alla legge 584/1977, prevedeva la possibilità di affidare i lavori a trattativa privata.

Con il 31/12/1982 le assegnazioni al bilancio hanno raggiunto il limite di spesa di £. 428 miliardi; gli impegni assunti con atti formali, sul limite dello stanziamento, ammontano a £. 426,90 miliardi, mentre nella tabella è riportato l'importo di £. 356,53 miliardi per ragioni di coerenza con i dati risultanti dal conto consuntivo per il 1982.

Gli impegni registrati nel 1982 sono stati pari a £. 54,48 miliardi sullo stanziamento di £. 20 miliardi.

Per quanto riguarda i pagamenti nel corso dell'anno 1982, essi sono stati pari a £. 53,69 miliardi su una disponibilità di cassa di £. 80 miliardi.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle leggi in argomento si forniscono i dati seguenti ripartiti a seconda che

le opere siano curate direttamente dalla D.G.A.C. (che vi ha provveduto mediante concessione di costruzione ad imprese e raggruppamenti di imprese) ovvero dagli Enti gestori di aeroporto (che vi provvedono in qualità di concessionari, tramite ditte appaltatrici).

Alla data del 31 dicembre 1982 la situazione dell'avanzamento dei lavori era la seguente (in milioni di lire):

1. Aeroporti i cui lavori sono stati gestiti dalla D.G.A.C.

CAP. 7504

Impegni £. 246.849

Pagamenti £. 246.795

2. Aeroporti in cui i lavori sono stati concessi ad Enti e Società di gestione (in milioni di lire).

- Aerop. di Milano Linate.....	100,00%	di	£.	12.455
- " di Milano Malpensa.....	60,00%	di	£.	23.225
- " di Torino.....	84,00%	di	£.	11.900
- " di Genova.....	57,00%	di	£.	15.215 (1)
- " di Venezia.....	25,00%	di	£.	13.893 (2)
- " di Roma Ciampino.....	100,00%	di	£.	5.060
- " di Palermo.....	15,00%	di	£.	10.200
- " di Bologna.....	100,00%	di	£.	4.000
- " di Pisa.....	100,00%	di	£.	6.963
- " di Roma Fiumicino.....	23,00%	di	£.	23.000
				<u>£. 125.911</u>

(1) Per Genova è stato disposto con rifinanziamento di £. 25,2 miliardi a carico FIO 1982, i cui fondi sono stati assegnati nel 1983;

(2) Compreso il finanziamento di £. 7.000 miliardi disposto in attuazione della legge n. 299/1979.

3. I programmi di spesa relativi ad acquisto di materiali e ad altri lavori di minore importo affidati in appalto sono da tempo esauriti.

Il rallentato andamento dei lavori in concessione ad enti impone di riconsiderare le modalità di affidamento, nel senso di individuare degli snellimenti procedurali che salvaguardino l'esigenza per lo Stato, che è l'ente finanziatore, di verificare i progetti e le procedure di spesa, consentendo ai concessionari di esperire rapidamente gli appalti.

LEGGE 16 APRILE 1954, N. 156

Costruzione del nuovo aeroporto di Genova

La legge prevedeva un finanziamento di £. 500 milioni all'anno per 30 anni fino al 1984, per un complesso di £. 15 miliardi.

La stessa legge prevedeva l'affidamento dei lavori al Consorzio Autonomo del Porto, il quale per mezzo di cessione di credito ha acquisito la somma capitale occorrente per i lavori che sono tutti eseguiti.

LEGGE 25 FEBBRAIO 1971, N. 111

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli ed Agrigento. Completamento dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Completamenti ai fini dell'attività aerea civile di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

La legge si è esaurita.

LEGGE 21 DICEMBRE 1977, N. 985

Modifiche alla legge 10 Novembre 1973, n. 755 concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della Capitale ecc.....

Tutto lo stanziamento è stato impegnato e pagato.

## LEGGE 7 AGOSTO 1982 N. 526 ART. 56 -

Fondo investimenti ed occupazione

Sulla disponibilità di £. 870 miliardi per interventi infrastrutturali o sul territorio prevista dall'art. 51 della legge n. 526/1982, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al successivo art. 56 è stato deciso, con delibera CIPE del 12 novembre 1982, il finanziamento del progetto di completamento dell'Aeroporto di Genova per £. 25,2 miliardi.

Peraltro le successive procedure di istituzione del capitolo di spesa e di assegnazione dei fondi relativi (£. 25,2 miliardi in termini di competenza e £. 10 miliardi in termini di cassa) si sono perfezionate solo in data 29 giugno 1983.

Purtuttavia la Direzione Generale della Aviazione Civile aveva, sulla base della delibera CIPE, provveduto agli adempimenti relativi all'affidamento dei lavori.

Premesso, infatti, che le opere finanziate consistono nel completamento dell'aerostazione passeggeri (finanziato sulla legge n. 825/1973 solo per un primo lotto non funzionale) e opere accessorie, la loro esecuzione è stata affidata in concessione al Consorzio Autonomo del Porto di Genova con convenzione in data 7 marzo 1983.

L'ente concessionario, a sua volta, ha conferito l'appalto dei lavori edili, sulla base del progetto già approvato, allo stesso consorzio di imprese che sta eseguendo i lavori del primo lotto, finanziato con legge 825/1973, sulla base dell'offerta globale a suo tempo presentata in sede di gara.

Per le restanti opere di completamento, i relativi progetti sono stati sottoposti all'istruttoria di rito.

I lavori edili sono in corso, in uno con quelli del primo lotto.

Al momento non sono stati effettuati i pagamenti.



**MINISTERO DELLA DIFESA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 27 novembre 1973, n. 825; Legge 16 ottobre 1975, n. 493  
e Legge 27 luglio 1979, n. 299

Legge 22 marzo 1975, n. 57

Legge 16 giugno 1977, n. 372

Legge 22 agosto 1977, n. 546

Legge 18 agosto 1978, n. 497

Legge 21 dicembre 1978, n. 861

Legge 21 dicembre 1978, n. 863

Legge 30 marzo 1981, n. 119

LEGGI: 27 NOVEMBRE 1973, N. 825; 16 OTTOBRE 1975, N. 493;  
27 LUGLIO 1979, N. 299.

Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento

Per la realizzazione degli interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti italiani aperti al traffico aereo civile è stato dato l'avvio ad una concreta azione di contenimento, limitazione e riduzione delle carenze anche gravi esistenti nel sistema aereoportuale italiano, in particolare per quanto riguarda l'assistenza al volo e si sono gettate nel contempo le basi e le premesse per una necessaria programmazione aereoportuale nazionale.

b. Ammontare e durata del programma

La legge n. 825 ha previsto uno stanziamento totale di 60 miliardi così ripartiti:

E.F. 1973	-	8 mld.
E.F. 1974	-	15 "
E.F. 1975	-	15 "
E.F. 1976	-	15 "
E.F. 1977	-	7 "

La legge n. 493 ha previsto un finanziamento supplementivo della legge 825 di 25 miliardi così ripartiti:

E.F. 1976	-	10 mld
E.F. 1977	-	10 "
E.F. 1978	-	5 "

La legge n.299 ha previsto un ulteriore finanziamento di 22 miliardi così ripartiti:

E.F. 1979	-	10 miliardi
E.F. 1981	-	12 " "

Allo stato attuale tutti i finanziamenti previsti sono stati assegnati.

c. Procedure previste dalla legge.

Per accelerare le procedure amministrative le leggi suddette hanno previsto, in particolare:

- la costituzione di un apposito Comitato al quale devono essere inviati, per il parere, tutti i progetti di spesa che, secondo la normale procedura, dovrebbero essere inviati al Consiglio di Stato;
- il controllo successivo degli atti da parte degli Organi di riscontro;
- le speciali procedure sopradette sono state valide fino al 31.12.1981; dopo tale data sono state applicate le normali procedure.

## 2. Seconda parte

### Stato di avanzamento dei programmi

Gli interventi previsti dalle leggi in oggetto hanno riguardato la realizzazione di infrastrutture, impianti e apparecchiature per l'assistenza al volo (radio assistenza e radar assistenza), la realizzazione di impianti, apparati e collegamenti per le telecomunicazioni e la meteorologia e la costruzione di alloggi di servizio per il personale dell'Aeronautica Militare impiegato nell'assistenza al volo e nel controllo del traffico aereo civile.

Gli aeroporti interessati sono stati i seguenti: Italia Mobile, Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Falconara, Genova, Lampedusa, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pisa, Reggio Calabria, Rimini, Ronchi dei Legionari, Taranto, Torino Trapani, Venezia e Verona.

Si prevede di poter impegnare entro il 1983 i fondi rimasti.

## RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI FONDI STANZIATI DALLE :

LEGGI : 27 NOVEMBRE 1973, N. 825; 16 OTTOBRE 1975, N. 493; 27 LUGLIO 1979, N. 299.

Ripartizione della commesse.

1. Commesse riservate:	Regione Campania - Milioni	107
	" Puglia - "	2.234
	" Lazio - "	2.513
	" Sicilia - "	4.256
	" Sardegna - "	4.260
	<hr/>	
	TOTALE MILIONI	13.370
2. Commesse nazionali :	Milioni	72.300
3. Acquisti all'estero :	Milioni	5.200
4. Spese per il personale :	Milioni	3.600
	<hr/>	
	TOTALE GENERALE MILIONI .....	94.470
	=====	

LEGGE 22 MARZO 1975, n. 57

Costruzione a ammodernamento mezzi navali della Marina  
Militare

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento

La legge navale ha finalità di realizzare un programma di costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina Militare, inteso ad assicurare la progressiva sostituzione delle unità da radiare in modo da mantenere ad un livello accettabile la consistenza delle Forze Navali.

Tale programma, comunicato al Parlamento, prevede la costruzione delle seguenti unità :

- 1 - 8 Fregate missilistiche ;
- 2 - 6 Aliscafi missilistici ;
- 3 - 2 Sommergibili classe Sauro ;
- 4 - 2 Cacciatorpedinieri missilistici ;
- 5 - 1 Incrociatore Portaelicotteri ;
- 6 -10 Unità per la caccia alle mine ;
- 7 - 1 Unità da trasporto anfibio ;
- 8 - 1 Unità logistica ;
- 9 - 1 Unità di salvataggio in mare ;
- 10 -36 Elicotteri imbarcati AB-212.

b. Ammontare e durata del programma

La Legge autorizza il Ministero della Difesa ad assumere impegni fino alla concorrenza di 1.000 Miliardi in un arco decennale (dal 1975 al 1984) attraverso i seguenti importi di spesa annuali :

- Esercizio	1975 .....	30	Miliardi
- Esercizio	1976 .....	50	Miliardi
- Esercizio	1977 .....	80	Miliardi
- Esercizio	1978 .....	135	Miliardi

- Esercizio 1979 .....	155	Miliardi
- Esercizio 1980 .....	145	Miliardi
- Esercizio 1981 .....	135	Miliardi
- Esercizio 1982 .....	110	Miliardi
- Esercizio 1983 .....	95	Miliardi
- Esercizio 1984 .....	65	Miliardi

In relazione alla entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 468 (articolo 35), le suddette quote annuali hanno cessato di avere validità dall'esercizio finanziario 1979; in accordo alla legge finanziaria 1979 (L. n. 843 del 21.12.1978) l'andamento degli stanziamenti è stato infatti modificato, a partire dal 1979, in :

- Esercizio 1979 .....	295	Miliardi
- Esercizio 1980 .....	356	Miliardi
- Esercizio 1981 .....	54	Miliardi

Successivamente la legge di bilancio 1980 stabiliva la soppressione del capitolo associato specificatamente alla legge 57/75 (cap. 4032) ed i relativi impegni sono stati trasferiti a carico degli stanziamenti del capitolo 4031.

### c. Procedure previste dalla legge

La legge prevede :

- la costituzione di un Comitato speciale, presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, chiamato ad esprimere il parere consultivo (in sostituzione dei pareri previsti dalle norme vigenti) sui progetti e i contratti il cui importo risulti superiore ai 300 milioni ;
- la presentazione annuale, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, di una relazione sullo stato di attuazione della legge e del relativo programma, comprensiva di un elenco degli Enti, Società ed Imprese con le quali sono stati stipulati i contratti.

Tale presentazione annuale consente di seguire nel dettaglio le fasi successive dello stato di attuazione delle procedure stesse (vedasi allegato n. 32 alla Tabella 12 dello stato

di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'A.F. 1983).

## 2. Seconda parte

### a. Stato di attuazione degli interventi e difficoltà incontrate.

Durante l'attuazione del programma l'abnorme ed imprevedibile tasso inflazionistico, che ha investito a pieno il settore della cantieristica, ha consentito di avviare solo i 3/4 del programma originario.

Inoltre i tagli di bilancio che hanno interessato in particolare il settore dell'ammodernamento, hanno ulteriormente causato rinvii nel completamento del programma di costruzioni previsto dalla legge.

Rimangono, pertanto, da effettuare le seguenti imprese:

- prosecuzione del programma di costruzione del GARIBALDI, delle 8 Fregate missilistiche A/S, dei 4 Cacciamine cl. LERICI e dei 36 ELI AB-212 A/S ;
- avvio del programma di acquisizione ;
  - . di 1 Unità da trasporto per operazioni anfibe, per la quale è stato iniziato l'iter tecnico-amministrativo nel corrente anno 1983;
  - . di altri 6 Cacciamine, che in aggiunta ai 4 già in costruzione, completano il numero (10) previsto dalla programmazione;
  - . di 2 Cacciatorpediniere lanciamissili.

Sono - per contro - già stati consegnati alla Marina i seguenti mezzi :

- 5 delle 8 Fregate missilistiche;
- 5 dei 6 Aliscafì missilistici ;
- entrambi i sommergibili classe Sauro ;
- l'Unità logistica ;
- L'Unità di salvataggio in mare ;
- 27 dei 36 elicotteri imbarcati AB-212.



**b. Provvedimenti correttivi**

Fino al momento attuale, le imprese avviate si sono svolte secondo le previsioni, mentre per le imprese da avviare, a meno della Unità da trasporto anfibia, si ipotizza un ritardo di 3 o 4 anni rispetto alla programmazione a suo tempo approvata.

In aggiunta, la progressiva lievitazione dei costi della manodopera e dei materiali ha comportato per i contratti già stipulati e comporterà per quelli ancora da stipulare per la completa realizzazione del programma associato alla legge, maggiori oneri finanziari rispetto a quelli considerati, a suo tempo dalla legge stessa.

Peraltro, trattandosi di un programma di nuove costruzioni che costituisce il minimo indispensabile per il mantenimento dell'efficacia dello strumento navale e per il suo tempestivo rinnovamento, la mancata realizzazione di parte del programma vanificherebbe la capacità e la credibilità dello strumento navale stesso, creando tra l'altro, disarmo nie e sbilanciamenti nelle varie componenti.

E' pertanto necessario che nel più ampio contesto del bilancio ordinario della Difesa sia garantita la disponibilità di fondi per il completamento del programma stesso.

RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE RELATIVE ALL'IMPIEGO  
DEI FONDI STANZIATI DALLA LEGGE 22 MARZO 1975, N.75

- COMMESSE CENTRO-SUD .....	Miliardi 150,23
- COMMESSE ESTERE .....	Miliardi 248,50
- COMMESSE NAZIONALI .....	Miliardi 596,21

---

Totale commesse...Miliardi 994,94

## LEGGE 16 GIUGNO 1977, N° 372

Ammodernamento armamenti dell'Esercito1. Prima parte

## a. Natura e finalità dell'intervento

La legge è stata varata con lo scopo fondamentale di colmare in un arco di dieci anni le lacune più gravi dell'Esercito nel campo degli armamenti, dei materiali, dei mezzi ed apparecchiature di supporto, al fine di adeguare l'efficienza operativa della F.A. agli obiettivi posti dalla ristrutturazione del 1975.

Le carenze da eliminare erano state individuate nei seguenti settori fondamentali :

- difesa controcarri ;
- difesa contraerei ;
- sorgenti di fuoco a lunga gittata ;
- mobilità tattica e logistica ;
- comando e controllo.

L'iniziativa legislativa ha avuto come presupposto :

- il carattere programmatico e non meramente finanziario della legge ;
- il mantenimento a livelli 1975 in termini reali degli stanziamenti per i settori non inseriti nella legge.

L'attuazione integrale dei programmi previsti dalla legge 372/1977 e di quelli da finanziare con i fondi del bilancio ordinario avrebbe dovuto quindi permettere all'Esercito di adeguarsi ai compiti operativi degli anni '80 e '90.

## b. Ammontare e durata del programma

Lo stanziamento previsto dalla legge (mld. 1.115) è stato completamente erogato dal 1977 al 1982 secondo le seguenti aliquote annuali :

- |        |          |     |
|--------|----------|-----|
| - 1977 | Miliardi | 35  |
| - 1978 | Miliardi | 120 |

- 1979	Miliardi	200
- 1980	Miliardi	241,8
- 1981	Miliardi	319,7
- 1982	Miliardi	198,5

I fondi sono stati totalmente impegnati per lo sviluppo armonico di tutti i settori previsti nel programma di attuazione presentato in Parlamento.

Le attività contrattuali sono state svolte nel rispetto della normativa dettata dalla legge che con l'istituzione dell'apposito Comitato ha inteso introdurre un fattore di snellimento nell'iter tecnico-amministrativo delle attività negoziali, permettendo la tempestiva finalizzazione di programmi avviati ed evitando la formazione di consistenti residui di stanziamento.

Alla data del 30 giugno 1983 risulta infatti impegnata la totalità dello stanziamento autorizzato dalla legge.

## 2. Seconda parte

### Esigenze particolari

I fondi stanziati dalla legge non sono risultati sufficienti per l'attuazione dell'intero programma.

Il fabbisogno finanziario attuale viene infatti valutato sull'ordine dei 6.000 miliardi. Considerato quanto finora autorizzato (miliardi 1.115) per portare a termine i programmi previsti occorrerà disporre di ulteriori 5.000 miliardi.

L'incremento del fabbisogno finanziario è dovuto essenzialmente a :

#### (1) difficoltà di carattere tecnico-industriale

Il programma infatti era stato inizialmente impostato su una certa indeterminatezza dei costi dovuta essenzialmente alle difficoltà di scelta e quantificazione dei sistemi d'arma, scelta basata prevalentemente sulle prestazioni effettive dei materiali da acquisire, verificabili solo a fase prototipica completa.

Proprio in questa fase l'industria non è riuscita a fornire un prodotto soddisfacente costringendo la F.A. a far saltare i programmi già avviati se non addirittura a modificarli o sospenderli.

Slittamenti e rinvii hanno comportato maggiori oneri di sviluppo dovuti in massima parte all'incidenza dei tassi di inflazione;

(2) incidenza del tasso d'inflazione annuo

Il normale tasso d'inflazione ha prodotto nel tempo un notevole incremento dei costi preventivati. Peraltro, ad incrementare ulteriormente gli stessi, per i materiali di elevata sofisticazione quali sono i sistemi d'arma, è intervenuto un ulteriore tasso del 4 - 8% annuo legato al progresso tecnologico dei materiali;

(3) perdita di valore della lira nei confronti del dollaro e delle altre monete estere

Considerevoli sono state le ripercussioni connesse con le perdite di valore della lira rispetto alle monete degli Stati presso i quali sono stati effettuati taluni approvvigionamenti e di cui la nostra industria è tributaria tecnologicamente. Hanno inciso al riguardo anche i preoccupanti ritardi che l'industria nazionale dimostra, per alcuni settori degli armamenti terrestri, nei confronti di quella di altri Paesi.

RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI  
FONDI STANZIATI DALLA LEGGE 372/77

COMMESSE RISERVATE :

- Regione Lazio ..... Miliardi 73,46

COMMESSE NAZIONALI : ..... Miliardi 993,70

COMMESSE ALL'ESTERO : ..... Miliardi 47,84

---

Totale commesse.... Miliardi 1.115,00

LEGGE 22 AGOSTO 1977, N.546.

Ricostruzione zone terremotate del Friuli

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento

La legge 22.8.1977, n.546 ha avuto lo scopo di finanziare:

- la ricostruzione, riparazione e riadattamento di immobili e infrastrutture militari distrutte o danneggiate dal sisma del Friuli;
- la ricostruzione ed il ripristino di mezzi e scorte della A.D. impiegati nel soccorso alle popolazioni.

Per l'impiego più proficuo dei fondi assegnati, è stato predisposto ed avviato un dettagliato programma di lavori ed approvvigionamenti che è, al momento, nella fase finale di attuazione.

b. Durata del programma e relativo stanziamento

Le spese autorizzate dalla legge riguardano:

- settore infrastrutture:  
miliardi 25 così ripartiti:  
anno 1977 miliardi 5  
anno 1978 miliardi 10  
anno 1979 miliardi 10
- settore materiali  
miliardi 12 così ripartiti:  
anno 1977 miliardi 4  
anno 1978 miliardi 8

La spesa complessiva prevista a favore del bilancio della Difesa è di miliardi 37.

c. Sviluppo della spesa

L'assegnazione dei fondi è avvenuta in ritardo rispetto ai tempi prevista dalla legge. Questo fatto ha condizionato le fasi della spesa che hanno potuto avere sviluppo solamente a partire dal 1979.

Alla data del 30 giugno 1983 risultano:

- impegnati miliardi 37 pari al 100% delle autorizzazioni di

spesa concesse;

- effettuati pagamenti per miliardi 29,55 pari al 79,86 delle somme impegnate.

## 2. Seconda parte

### Esigenze particolari

Sarebbe necessario disporre di ulteriori finanziamenti per 32 miliardi per fronteggiare l'incremento degli oneri verificatosi sia nel settore del ripristino delle infrastrutture (miliardi 24), sia in quello del reintegro dei mezzi e materiali ceduti (miliardi 8).



RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE RELATIVE ALL'IMPIEGO  
DEI FONDI STANZIATI DALLA LEGGE 22.8.1977, N.546

- COMMESSE CENTROSUD .....	Miliardi 2,43
- COMMESSE NAZIONALI .....	Miliardi 34,57
<b>Totale commesse.....</b>	<b>Miliardi 37,00</b>

LEGGE 18 AGOSTO 1978, N. 497.

Alloggi di servizio per il personale militare

1. Prima parte

Il Ministro della Difesa per il decennio 1978/1987 è legittimato ad attuare un programma di realizzazione di alloggi di servizio da destinare ai propri dipendenti al fine di garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle tre Forze Armate.

La legge pluriennale autorizza la spesa di 15 miliardi per il 1978, 20 miliardi per il 1979, 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1987, per un totale di 275 miliardi da imputare al capitolo 8001 e corrispondenti nei pertinenti esercizi finanziari.

Le esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata sono state definite dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore e su tale base è stato redatto apposito programma attuativo di massima che, approvato dal Sig. Ministro, è stato trasmesso al Parlamento, al quale, peraltro, in allegato allo stato di previsione della spesa, viene presentata analitica situazione dello stato dei programmi.

Per effetto dell'entrata in vigore della legge 28.2.1981 n. 47, ora l'A.D. sta effettuando interventi con le seguenti modalità:

- acquisto di alloggi direttamente dall'edilizia privata ovvero dai Comuni o Consorzi che costruiscono anche su aree "167";
- costruzioni ex novo su sedimi militari o acquisiti dai Comuni;
- permuta di aree o immobili con i Comuni o altri soggetti pubblici;
- trasformazioni;
- locazione di immobili di proprietà degli istituti di previdenza.

2. Seconda parte

Il recente forte impulso conferito all'attuazione dei programmi - nell'intento di fronteggiare almeno parzialmente la svalutazione - ha consentito di pervenire alla seguen

te situazione:

- stanziamenti al 1983: 205 mld.;
- fondi 'impiegati': 266 mld; (il surplus di 61 mld. è impegnato ex articolo 18 della legge 468/78);
- unità abitative varate: n. 3.849.

Per i motivi sopraindicati, è previsto l'impiego della rimanente disponibilità di 9 mld. entro il 31.12.1983.

Si evidenzia, infine, che a causa della lievitazione dei costi l'indice realizzativo del programma decennale si attesterà sul 65% di quanto preventivato, che peraltro era già un minimum rispetto alle esigenze globali delle FF.AA..

Si sottolinea, pertanto, in questa sede la necessità di promuovere ogni azione per pervenire ad un adeguato ri-finanziamento della legge.

RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI  
FONDI STANZIATI DALLA LEGGE 18 AGOSTO 1978, N. 497.

COMMESSE RISERVATE:

- Regione Campania .....	milioni	7.772
- Regione Puglia .....	" "	21.196
- Regione Basilicata .....	" "	400
- Regione Sicilia .....	" "	13.644
- Regione Sardegna .....	" "	4.987
- Regione Calabria .....	" "	1.020

milioni 49.019

COMMESSE NAZIONALI

milioni 138.581

**. TOTALE**      milioni    187.600

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N° 861

Rifornimento idrico delle isole minori

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento

La legge ha lo scopo di consentire la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

b. ammontare e durata del programma

La legge autorizza, ad integrazione della spesa prevista dall'art. 7 della legge 19.5.1967, n. 378, l'assegnazione di 7.635 milioni negli anni finanziari dal 1978 al 1981, precisando per gli anni 1978 e 1979 rispettivamente le quote di 700 milioni e 2.750 milioni.

La determinazione delle quote relative agli anni 1980 e 1981 è stata rimandata alla legge finanziaria e le stesse sono risultate, rispettivamente, pari a 2.750 milioni e 1.435 milioni.

c. procedure previste dalla legge

La legge non prevede alcuna specifica procedura.

All'argomento vi è stata una raccomandazione parlamentare, accolta dal Governo, di riservare la commessa ad imprese del mezzogiorno.

2. Seconda parte

a. Stato di attuazione della legge

Poichè la prima gara, a licitazione privata, per l'acquisizione di 2 navi cisterna è andata deserta per inadeguatezza dei fondi disponibili, è stato proposto un progetto di contratto per n. 1 unità, con opzione per una seconda.

La gara di appalto concorso eseguita il 14.4.1981 e limitata a Ditte del mezzogiorno, ha consentito di stipulare un contratto con la Ditta "Cantieri Navali Ferbex" di Napoli, per la costruzione di una motocisterna con capacità di trasporto di 1.250 tonnellate d'acqua che si prevede entrerà in servizio entro il corrente anno 1983.

**b. Provvedimenti correttivi**

Il contratto di cui sopra prevede un'opzione per la costruzione di una seconda unità alle stesse condizioni.

Tale condizione, che doveva essere fatta valere entro 360 giorni dalla data di approvazione del contratto (17 ottobre 1981), è stata recentemente prorogata fino al 16 aprile 1984 con apposito atto aggiuntivo al contratto stesso.

Per esercitare l'opzione suddetta è stato predisposto un d.d.l. concernente "l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21.12.1978, n. 861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori", che prevedeva un onere complessivo di 8.200 milioni negli anni finanziari 1982, 1983 e 1984 in ragione, rispettivamente, di milioni 1.800, 3.400 e 3.000.

Il suddetto d.d.l. è stato approvato dal Senato nella seduta del 30 marzo 1983 ed è decaduto per scioglimento del Parlamento quando già alla Camera era stato assegnato in commissione in sede legislativa.

In relazione alla riconosciuta esigenza di poter disporre di una seconda nave cisterna e di poter adire il contratto facendo valere la suaccennata opzione, sarebbe opportuno che il citato d.d.l. fosse ripresentato al Senato con procedura d'urgenza.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 863

Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite.

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento

Trattasi di un intervento teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazioni da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

b. Ammontare e durata del programma

La legge n. 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente per la sua gestione.

Allo stato attuale sono stati erogati i seguenti finanziamenti :

- Esercizio finanziario 1978 .....	2,5	Miliardi
- Esercizio finanziario 1980 .....	0,8	Miliardi
- Esercizio finanziario 1981 .....	0,9	Miliardi

c. Procedure previste dalla legge

La legge n. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

2. Seconda parte

Stato di avanzamento dei programmi

Il programma per la realizzazione della rete di stazione è stato avviato nel 1980.

Sono stati notificati contratti per la fornitura di n.6 Stazioni-Meteo (Ditta DATAMAT di Roma), di un sistema "anali

si OFF-LINE (Ditta DATAMAT di Roma) e di n.7 stazioni DCP (Ditta SIAP di Bologna). Inoltre, si è provveduto alla fornitura di n.2 registratori fotografici K560 (Ditta MUIRHEAD - U.K.). Si prevede che la rete derivante dai contratti suddetti sarà completata entro il corrente anno.

Infine, si stanno predisponendo contratti per la manutenzione della rete e per l'acquisto delle parti di ricambio di prima dotazione.



LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119

Disposizioni in materia di costituzione, equipaggiamento e addestramento di reparti operativi mobili delle Forze Armate per il soccorso delle popolazioni colpite da calamità.

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento.

La spesa autorizzata dalla legge finanziaria 1981 all'articolo 17 ha avuto lo scopo di iscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale da impiegare per:

- la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle FF.AA. per il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità;
- l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi occorrenti per la specifica necessità.

In particolare, i programmi che dovranno essere attuati in tale contesto prevedono l'acquisizione di:

- per l'Esercito:
  - . mezzi e materiali per il completamento della bivalenza delle unità del Genio;
  - . mezzi, materiali ed infrastrutture per la costituzione di unità operative nel sud (Regione Militare Meridionale e Regione Militare della Sicilia);
  - . scorte di materiali specifici per il sostegno dei sinistrati;
  - . mezzi e materiali per la forza di pronto intervento.
- per la Marina:
  - . 4 unità da trasporto e sbarco per concorso in pubbliche calamità;
  - . mezzi navali per il soccorso immediato a barotraumatizzati e assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo;
  - . supporto logistico per impiego di elicotteri in pubbliche calamità;
  - . automezzi per trasporto materiali in zone colpite da calamità;
  - . materiali vari.
- per l'Aeronautica:
  - . 21 elicotteri AB.212 e 5 elicotteri HH-3F;

- . mezzi e materiali per i rilevamenti aerofotogrammetrici ( n.6 velivoli - sensori - scorta pellicola);
- . mezzi per il comando e controllo (radar mobili ed unità telacomunicazioni);
- . mezzi da posizionare su aeroporti (sollevatori, pallets, etc);
- . unità sanitarie mobili.

b. Durata del programma e relativo stanziamento.

La legge finanziaria 1981 aveva previsto uno stanziamento triennale di 650 mld. così ripartito:

- anno 1981	mld.	50
- anno 1982	"	300
- anno 1983	"	300

Tale ripartizione, fermo restando l'importo globale, è stata modificata dalle leggi finanziarie 1982 e 1983 che hanno prolungato fino al 1985 il periodo di attuazione della legge, stabilendo le seguenti aliquote annuali:

--anno 1981	mld.	50
- anno 1982	"	200
- anno 1983	"	50
- anno 1984	"	100
- anno 1985	"	250

Successivamente lo stanziamento per l'anno 1982 è stato decurtato di mld. 20 passati alla Presidenza del Consiglio per il "Fondo per la protezione civile" ai sensi del D.L. 428/82, convertito in legge 547/82, e di mld. 19,5 passati al Ministero dell'Agricoltura e Foreste in sede di assestamento 1982.

c. Sviluppo della spesa.

L'erogazione dei fondi stanziati dalla legge segue la stessa disciplina di quelli iscritti nei capitoli di Ammodernamento e Rinnovamento delle FF.AA.. I progetti di contratto per l'acquisizione dei mezzi e dei materiali vengono pertanto sottoposti all'esame del Comitato di cui all'art. 3 della legge 372/77.

I programmi avviati riguardano l'acquisizione di:

- n.21 elicotteri AB.212, i cui contratti sono stati definiti; i primi 5 elicotteri saranno consegnati a partire dall'ottobre 1983; i successivi 16 elicotteri saranno consegnati subito a seguito dei primi 5 senza interruzioni.

- automezzi per il trasporto di personale e materiali in zone colpite da calamità;
- 1 unità navale da trasporto e sbarco;
- mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumatizzati e per l'assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo. Si prevede che tali mezzi potranno entrare in servizio entro la prima metà del 1984;
- supporto logistico per l'impiego degli elicotteri della Marina in pubbliche calamità;
- materiali vari per il soccorso.

## 2. Seconda parte

### a. Provvedimenti correttivi.

A fronte del regime di inflazione ancora elevata, è facilmente prevedibile che l'autorizzazione di spesa di 650 miliardi non potrà consentire la realizzazione del programma associato alla legge di cui trattasi, giacchè il relativo impegno finanziario avrebbe dovuto comportare uno stanziamento di almeno 950 miliardi nel triennio 1981-83. Si propone, pertanto, che in sede di formulazione della legge finanziaria 1984 venga predisposto un opportuno provvedimento per aggiornare le autorizzazioni di spesa degli anni 1984 e 1985 al fine di adeguare il valore monetario globale al pore d'acquisto iniziale.

### b. Esigenze particolari.

Sarebbe opportuno che, esaurito lo stanziamento globale, si prevedessero ulteriori stanziamenti annuali specifici per le esigenze connesse con:

- il mantenimento dei mezzi e materiali acquisiti;
- il funzionamento dei reparti costituiti.

RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE RELATIVE ALL'IMPIEGO  
DEI FONDI STANZIATI DALLA LEGGE 119/81

COMMESSE CENTRO - SUD .....	milioni	10.750
COMMESSE NAZIONALI .....	" "	117.120
COMMESSE ALL'ESTERO .....	" "	<u>27.000</u>
TOTALE	milioni	154.870

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

**INDICE PER LEGGI**

- Legge 27 dicembre 1977, n° 984
- Legge 20 ottobre 1978, n° 674
- Legge 10 dicembre 1980, n° 845
- Legge 10 dicembre 1980, n° 849
- Legge 3 febbraio 1981, n° 14
- Legge 30 marzo 1981, n° 119
- Legge 14 maggio 1981, n° 219
- Legge 1 agosto 1981, n° 423
- Legge 26 febbraio 1982, n° 53
- Legge 29 maggio 1982, n° 308
- Legge 7 agosto 1982, n° 526

## LEGGE N. 984 DEL 27 DICEMBRE 1977

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

- settore zootecnia

a) Selezione e miglioramento del bestiame

Secondo le linee programmatiche delineate dai due strumenti di piano, le azioni intraprese nel quadro dell'attività in questione riguardano la tenuta e gestione dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, nonché tutta una serie di azioni di sostegno al miglioramento genetico e produttivo strettamente integrate con le azioni strutturali, promozionali e organizzative promananti dalle Regioni.

Le azioni intraprese hanno consentito il potenziamento dell'attività delle Associazioni provinciali allevatori e dell'Associazione nazionale allevatori per dare maggiore efficacia e razionalità al sistema dei controlli funzionali e alla tenuta dei libri genealogici e in tal senso è continuata l'attività diretta a costituire una banca dati nazionale per la gestione computerizzata dei risultati.

E' stata inoltre potenziata l'attività delle Associazioni nazionali di specie e razza e, in tale ambito, sono proseguiti i lavori per la realizzazione del centro genetico della Razza Piemontese e della Razza Pezzata Rossa. Il relativo impegno di spesa assunto nell'anno 1981, rispettivamente di £ 873 milioni e 806 milioni è stato elevato allire 980.321.000 (di cui già erogate £ 155.900.000) e ad 1 miliardo circa (di cui già erogate £ 330 milioni) al fine di far fronte ai maggiori oneri verificatisi in sede di aggiudicazione dei lavori alle varie ditte appaltatrici.

Sono, altresì, entrate in fase esecutiva le iniziative avviate gli anni precedenti per la realizzazione del cen

tro genetico della razza frisona italiana e del centro tori, così come è proseguita l'azione di recupero delle razze da carne ponendo in essere la realizzazione di un apposito centro zootecnico per prove genetiche su bovini italiani da carne, attualmente in fase di ultimazione.

Inoltre è stato disposto un contributo di £ 350 milioni a favore dell'Associazione Nazionale Allevatori bovini di razza Bruno Alpina per l'acquisto di un'area da destinarsi alla costruzione di un centro genetico per bovini di razza bruna.

Si deve peraltro segnalare che notevoli difficoltà esecutive si sono incontrate nell'espletamento del complesso di attività sopra descritte a causa sia dei ricordati scivolamenti di disponibilità finanziarie in bilancio, sia per la costante e progressiva perdita d'incidenza economica degli stanziamenti programmati. Ciò ha comportato, tra l'altro, la necessità di spostamenti di spesa a favore delle attività generali di supporto con pregiudizio per l'insieme delle iniziative avviate.

b) lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post natale dei vitelli

L'azione da svolgere, secondo le linee individuate da gli strumenti di piano, si è sviluppata nella funzione generale d'indirizzo e coordinamento dell'attività delle Regioni e in azioni proprie di vasto interesse come l'accertamento effettivo delle diverse cause incidenti nel determinare la fenomenologia e l'organizzazione di corsi residenziali di formazione tecnico-scientifica per agronomi e veterinari segnalati dalle Regioni e utilizzati in seguito dalle stesse per interventi di assistenza presso gli allevamenti.

Nel 1982 è proseguita l'attività di organizzazione dei corsi, molti dei quali si sono già conclusi, nonché la predisposizione di opportuni presidi sanitari e di un centro nazionale per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati conoscitivi relativi in collegamento con un laboratorio specializzato di analisi in corso di istituzione.

La complessità delle problematiche e la natura presochè sperimentale delle iniziative per il nostro Paese,



ha reso alquanto difficoltosa la prima fase di attuazione del complesso d'interventi e ciò ha determinato una prima, insufficiente utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.

- Settore sviluppo e produzione materiale di moltiplicazione

Sulla base delle linee programmatiche tracciate, sia per gli interventi nazionali che regionali, dal programma nazionale di coordinamento dello sviluppo della produzione di materiale di moltiplicazione di cui al piano stralcio 1978 del P.A.N., il Ministero ha proseguito la sua attività di realizzazione di dette linee.

In particolare sono proseguiti gli interventi in materia di anagrafi vivaistiche ed archiviazione dati mediante elaborazione elettronica; potenziamento del servizio di certificazione, operazioni di controllo presso campi di colture, realizzazione di campi di conservazione dei vitigni iscritti al catalogo nazionale delle varietà.

E' altresì proseguita l'attività di controllo varietà e certificazione delle sementi sia di importazione che di produzione nazionale.

- Settore valorizzazione prodotti agricoli e vini D.O.C.

Si è badato a sostenere e potenziare l'attività del Comitato Nazionale Vini, nonché ad assicurare e rilanciare il funzionamento delle Commissioni di degustazione in collegamento con le Camere di Commercio. Inoltre, d'intesa con l'Unioncamere è stata promossa la formazione professionale dei dipendenti camerale addetti al controllo dell'esportazione dei vini. E' stata altresì avviata una indagine-ricerca rivolta ad accertare le ulteriori suscettività di estensione dei vini a D.O.C. nell'intento di svolgere le ulteriori e corrispondenti azioni sollecitatrici presso le Regioni e gli operatori interessati, per nuove denominazioni.

Anche per quanto riguarda la valorizzazione delle qualità dei prodotti agricoli e zootecnici è stato messo a

punto un programma esecutivo di attività che punta sulla valorizzazione delle carni fresche e conservate (prosciutti, ecc.) e dei formaggi, soprattutto tramite il rilancio funzionale o nuova costituzione dei consorzi di tutela, specie per quanto attiene alla valorizzazione dei marchi di qualità.

- Settore di attività, indagini, studi e ricerche

Le attività di indagini, di studi e di ricerca e di sperimentazione agraria, seguendo le linee del piano, hanno contribuito sostanzialmente al ruolo tecnico, scientifico e conoscitivo per gli indirizzi e gli obiettivi prefissati per la proiezione dei settori produttivi contemplati dalla legge.

Esse perseguono tre direttrici fondamentali: il privilegio totale alla domanda di ricerca anzichè all'offerta; l'instaurazione di rapporti d'intesa; la collaborazione e l'armonizzazione tra i vari Centri decisionali pubblici e privati (C.N.R., Regioni, Università, Organismi di studio privati, ecc.), nonché il tempestivo trasferimento dei risultati e delle informazioni ai gestori degli elementi conoscitivi.

Su tali basi sono state accertate le esigenze concrete espresse dal mondo agricolo e dal sistema economico, territoriale e nazionale.

A tal fine le iniziative svolte sono state inquadrate sia nell'ambito di appositi progetti finalizzati, sia nel sistema dei programmi comunitari. Per l'attuazione di tali programmi è stato utilizzato e notevolmente attivato il potenziale tecnico-scientifico degli Istituti e Laboratori di sperimentazione di questo Ministero (elementi traenti e coordinatori dei progetti) e di altri organismi (Università, C.N.R., Regioni ed Organismi di studio privati).

Parallelamente alla parte tecnico-scientifica il programma di indagini, studi e ricerche è stato esteso anche a quelle iniziative di carattere economico, di mercato e sui flussi dei consumi.

Tale programma ha consentito la realizzazione di una matrice del sistema agro-alimentare italiano; di un modello econometrico della agricoltura, nonché la realizzazione di indagini e studi settoriali, previsioni, congiunturali e consuntive, per accrescere la conoscenza di determinate realtà produttive socio-economiche e territoriali e dei prezzi.

Altre iniziative sono state programmate ed avviate quali ad esempio il rilevamento a distanza (telerilevamento) delle risorse naturali e delle situazioni territoriali nazionali; l'avvio della realizzazione di una rete agrometeorica nazionale; progetti di valorizzazione agrituristica; studi e ricerche in materia di zootecnia alternativa, di trasporti, ecc.

Inoltre sono state attuate azioni preliminari atte alla realizzazione di una banca dati collegata con tutti gli Organismi interessati; è proseguita l'attività AGRIS ed AGRINDEX nonché quella di divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e della sperimentazione.

#### - Settore forestazione

Il piano agricolo nazionale prevede interventi per la lotta contro gli incendi boschivi per la difesa ambientale, per il funzionamento del centro d'informazione forestale, per la produzione di semi e piantine forestali, per la compilazione della carta, dell'inventario forestale e della carta delle vocazioni.

In particolare per quanto riguarda la formazione dell'inventario forestale nazionale si è dato luogo all'avviamento delle relative operazioni.

Sono stati organizzati i corsi di formazione per il personale del Corpo Forestale dello Stato e delle Regioni a statuto speciale che provvederanno al rilievo dei dati di campagna.

E' stato inoltre predisposto tutto il sistema delle squadre di rilevamento, fornendo alle stesse le attrezzature ed il materiale indispensabile per l'esecuzione dei lavori.

Si prevede di utilizzare entro l'anno in corso le residue somme stanziare.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei fondi per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, è stato proseguito il programma di potenziamento dei veicoli e delle attrezzature di cui dotare il personale forestale dei gruppi meccanizzati, istituiti ai sensi della legge n. 47/1975, e dei Comandi di stazione.

Con gli accreditamenti disposti a favore dei Capi dei responsabili regionali del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, è stato reso possibile lo svolgimento del servizio di prevenzione e di intervento contro il fuoco.

Sono state inoltre rimborsate al Ministero della Difesa le spese sostenute, nel corso del 1981, per l'attività degli aeromobili militari attrezzati per gli interventi contro gli incendi e parte degli oneri relativi all'acquisto di materiali e attrezzature per i mezzi aerei.

Con apposita assegnazione straordinaria, in sede di assestamento di bilancio, sono stati acquistati due velivoli anfibi Canadair C L 215 per gli interventi contro gli incendi in appoggio alle squadre operanti da terra.

I finanziamenti recati dalla legge "Quadrifoglio" per il 1984 saranno quasi tutti assorbiti dalle spese di esercizio dei velivoli Canadair e dagli oneri derivanti dalla gestione dei mezzi e delle attrezzature antincendio in dotazione al personale del Corpo Forestale dello Stato.

Infine i finanziamenti recati dai capitoli 8264, 8265 e 8266 quali contributi straordinari agli Enti Parco Nazionale Gran Paradiso e Parco Nazionale d'Abruzzo, e alla Gestione ex A.S.F.D., sono stati interamente erogati, non appena disponibili, agli Enti beneficiari.

Si deve rilevare che tali contributi straordinari vengono utilizzati dagli Enti Parco per appianare le difficoltà di bilancio, in quanto i contributi ordinari si rivelano assolutamente insufficienti.

#### -- settore cooperazione

L'articolo 3, lettera c) della legge 984/77 prevede l'attuazione di interventi quinquennali di competenza nazionale nel settore della cooperazione agricola per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo indicati dal Piano Agricolo Nazionale.

I previsti investimenti sono destinati alla realizzazione di attività incentrate nelle seguenti quattro diret-

trici, programmate tenuto conto delle necessità d'ordine qualitativo del fattore umano da inserire o inserito in un contesto cooperativo in evoluzione, nonchè della necessità di sostenere gli organismi cooperativi nella loro gestione aziendale e nell'azione di penetrazione nei mercati nazionali ed esteri.

- 1) Qualificazione e formazione professionale quadri dirigenti di cooperative agricole. Detta attività viene realizzata attraverso corsi residenziali, seminari e formazioni individuali. A completamento della preparazione teorica ai partecipanti viene assegnata una borsa di studio semestrale o annuale, fruibile presso organismi cooperativi;
- 2) Informazione, divulgazione e aggiornamento sulla tematica cooperativistica.— Detta attività viene realizzata attraverso incontri di studio, convegni, studi e ricerche nel settore tecnico, economico e fiscale, pubblicazioni informative e divulgative su stampa specializzata.
- 3) Costituzione d'avviamento a sostegno di consorzi nazionali di cooperative agricole.— Detta attività viene realizzata attraverso la concessione di contributi per la costituzione e l'avviamento di Consorzi Nazionali di cooperative e sulle spese di gestione sostenute da organismi già costituiti per le operazioni che vanno dalla raccolta alla commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici, nonchè di contributi per prestiti destinati alla conduzione ed alla corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti.
- 4) Concessione di contributi a favore di cooperative e loro consorzi per l'acquisizione, l'ammodernamento, la realizzazione ed il potenziamento di impianti e attrezzature tecniche, ivi compresi i terreni di pertinenza e le scorte vive, aventi rilevanza nazionale, atti a promuovere la produzione integrata di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici. — Le predette attività sono dirette a soddisfare i bisogni di interesse nazionale, in rapporto alle limitate disponibilità finanziarie recate dalla legge in parola.

Per dette iniziative si stanno predisponendo i decreti di liquidazione con i relativi mandati di pagamento a favore dei Consorzi beneficiari.

- settore prevenzione e repressione frodi.-

Le iniziative rivolte al potenziamento dell'attività di vigilanza e repressione delle frodi, definita la procedura prevista dalle vigenti norme di contabilità di Stato per le gare di appalto-concorso e svolte le trattative con la ditta risultata aggiudicataria, si è pervenuti alla formulazione definitiva dello schema di contratto per la meccanizzazione del Servizio, sempre ai fini del potenziamento del Servizio stesso è proseguito, inoltre, il piano di rinnovo delle attrezzature per la revisione delle analisi, avviato negli anni precedenti.

- settore attività promozionali.

Per quanto concerne le attività promozionali è proseguito lo svolgimento di campagne promozionali dei nostri prodotti all'interno ed all'estero. All'estero, in particolare, in esecuzione delle convenzioni stipulate con l'I.C.E. sono state effettuate iniziative in quasi tutti i Paesi Europei, negli USA ed in Canada a favore dei prodotti rientranti nei quattro comparti merceologici, contemplati dalla legge 984/77 (vitivinicoltura, ortofloro-frutticoltura, zootecnia e colture mediterranee).

- settore irrigazione

Nel decennio 1978/87 il Piano Irriguo Nazionale ha previsto una spesa di L.454.191 milioni da destinare alla realizzazione delle opere irrigue di competenza statale.

Il Ministero dell'Agricoltura avvalendosi della legge 468/78 sulle modifiche alla contabilità di Stato, che consente di effettuare impegni pluriennali, alla data del 30 giugno 1983, ha approvato progetti e disposto appalti per l'importo complessivo di lire 296.564 milioni, pari al 65,30% dell'intero programma.

Alcune riduzioni, operate legislativamente, o attraverso assestamenti disposti dal CIPAA hanno determinato una contrazione delle dotazioni operate nel primo quinquennio, che si sono ridotte a L. 236.557 milioni.

Peraltro con la legge finanziaria 130/83 si è proceduto al recupero della gran parte degli slittamenti succitati ed il CIPAA ha provveduto a ripartire le disponibilità complessive della legge 984/77 per il 1983 con delibera del 20.7.1983.

Sul bilancio dell'esercizio 1983 è stato attribuito sul capitolo 7709 destinato alla copertura della spesa per gli interventi irrigui di competenza nazionale, lo stanziamento di L. 70 miliardi che l'Amministrazione intende considerare come aggiuntivo agli stanziamenti previsti dalla legge 984/77, in quanto da destinare alla copertura dei superi di spesa conseguenti agli aumenti di asta, revisione prezzi, riserve ecc. relativi alle opere già appaltate.

Al 30 giugno 1983 tale stanziamento è stato impiegato per L. 32.299 milioni per fronteggiare tali superi, mentre la differenza è stata utilizzata per dare copertura alla quota d'impegni 1983, mancando ancora, come sopra detto, l'attribuzione al bilancio del MAF dello stanziamento previsto per il settore dalla legge 984/77.

L'andamento dei pagamenti rappresenta il 78% circa degli impegni assunti, pari a complessive L.225.386 milioni.

Non si nasconde che i ritardi determinati dal rallentamento dell'attribuzione dello stanziamento 1983 e le limitazioni di cassa conducono a ritardi nell'esecuzione delle opere e nell'ipotesi più favorevole all'aumento degli oneri per l'Erario, che deve fronteggiare la richiesta di interessi per ritardato pagamento.

Non avendo ancora il CIPAA disposto il riparto dei fondi 1983, resta ancora insoluto il problema dei superi di spesa delle opere appaltate e di quelle che potrebbero esserlo in futuro.

Il Ministero, sulla base di analitiche valutazioni, ebbe già ad indicare il fabbisogno di circa L. 70 miliardi annui per sei esercizi finanziari, per sopperire a detti maggiori oneri.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

Si ricorda che la legge ha lo scopo di integrare il regolamento CEE n. 1360/1978, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

All'art. 9 prevede contributi per la costituzione di unioni di produttori agricoli e all'art.10 contributi da erogarsi alle predette unioni per favorire interventi sul mercato.

I fondi recati da questi due articoli sono stati ripartiti per gli esercizi 1978-82 con delibera del CIPAA del 13 luglio 1982.

Le suddette iniziative non trovano pratica attuazione in quanto non sono state costituite Unioni di produttori agricoli diverse da quelle già esistenti nel settore ortofrutticolo.



LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal  
fenomeno della subsidenza

Sulla base di progetti perfezionati dal profilo istruttorio, sono stati approvati interventi per complessive L. 3.700 milioni che rappresenta oltre il 50% del programma.

la rimanente disponibilità di L. 3,5 miliardi, verrà impegnata non appena partiranno gli ulteriori progetti in corso di definizione di istruttoria.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 849

Norme per il completamento delle opere di difesa dei  
comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese.

Il complesso degli stanziamenti utilizzabili negli esercizi dal 1980 al 1983 ascendono a L. 21 miliardi.

Sono stati già approvati progetti ed impegnati i relativi fondi per l'ammontare di L. 11.200 milioni.

Si ha notizia che sono in corso d'oltro ulteriori progetti, predisposti dall'Ente Regionale di Sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna che ne cura la realizzazione

LEGGE 3 FEBBRAIO 1981, N. 14

Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di rifirma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano

Il Ministero dell'Agricoltura, in base alla legge sopraindicata provvede ad operare il trasferimento degli stanziamenti disposti alla Regione Emilia Romagna, mediante assegnazioni, quale contributo dello Stato per il completamento di opere di rifirma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano.

Lo scorso anno sulla base di richiesta della Regione si è provveduto ad una prima assegnazione di lire L. 5 miliardi.

Per quanto concerne i fondi attualmente disponibili, per complessive L. 4 miliardi (stanziamenti 1982 e 1983), si è in attesa delle occorrenti comunicazioni da parte della Regione Emilia-Romagna, che ha in corso l'esame e l'approvazione di ulteriori progetti da finanziare attraverso il trasferimento delle predette disponibilità.

## LEGGE FINANZIARIA 30 MARZO 1981, N. 119 - Art. 28

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività  
agricola nelle Regioni.

In ottemperanza all'art. 28 della legge finanziaria n. 119/1981 che ha disposto il rifinanziamento per l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 5 della legge n. 403/77, concernente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni, sono stati ripartiti, con delibera del C.I.P.E. in data 24 marzo 82, L. 6 miliardi tra le Regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori relativi alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame e per il ripianamento dei bilanci delle Associazioni stesse, a completamento di quanto già previsti dalla legge n. 984/77

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Interventi di riparazione, ricostruzione e miglioramento opere di competenza statale nei territori colpiti da eventi sismici (impianti demaniali di mercato)

In base a delibere CIPE emesse in attuazione della legge in oggetto è stata stanziata sul capitolo 7407 la somma complessiva di L.11.700 milioni.

Su tale assegnazione sono già stati assunti impegni per L. 3.214 milioni in dipendenza dell'approvazione di progetti per il ripristino e completamento di strutture di mercato per la valorizzazione di prodotti agricoli, nonché per la riparazione e ricostruzione di edifici di servizio e caserme del Corpo Forestale.

Sono in corso di definizione ulteriori progetti per il totale assorbimento delle disponibilità residue

LEGGE 1° AGOSTO 1981, N. 423

Interventi per l'agricoltura

La legge dispone finanziamenti per l'attuazione delle seguenti iniziative:

- Concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, zootecnici e lattiero-caseari;
- Concessione di mutui integrativi a tasso agevolato, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi della legge 27.12.1977, n. 984 a favore di cooperative e loro consorzi di rilevanza nazionale per l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di produzione integrata;
- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali stipulati per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari, a breve, medio e lungo termine a favore di cantine e stalle sociali;
- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali stipulati da cooperative ortofrutticole e lattiero-casearie e loro consorzi e associazioni di produttori per la trasformazione di passività onerose derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31.12.1980;
- Incremento delle disponibilità del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" di cui all'art.12 della legge 27 ottobre 1966, n° 910.

Per le iniziative previste ai punti 1 e 2 si stanno predisponendo i decreti di liquidazione con i relativi mandati di pagamento a favore dei Consorzi beneficiari.

Per le iniziative previste ai punti 3,4 e 5 sono stati predisposti i decreti di riparto ed i relativi mandati di pagamento dei fondi a favore delle Regioni a statuto speciale e ordinario nonché per le provincie autonome di Trento e Bolzano.

LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 53

Conversione D.L. 24.12.1981, n. 789 recante autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale

Esaurite le procedure programmatiche per ottenere le necessarie intese delle Regioni sui programmi, il Ministero ha potuto disporre l'approvazione di progetti per L.15.700 milioni, relativamente ai quali sono in corso gli appalti.

Sono stati preannunciati ulteriori progetti in corso di definizione dal profilo istruttorio.

LEGGE 29 MAGGIO 1982, n. 308

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

La legge in argomento prevede interventi di notevole rilevanza nel settore agricolo ed, in particolare, per la costruzione o ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitano l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e/ o il recupero di energia.

Il CIPAA ha ripartito fra le Regioni i fondi relativi al 1981 e 1982 recati dall'art. 12 della legge citata (66 mld.) con delibera dell'8.6.1983 mentre sono in corso gli adempimenti per il riparto dei fondi 1983.



LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526

Provvedimenti urgenti per l'economia.-

La legge dispone finanziamenti per l'attuazione delle seguenti iniziative:

- Ulteriore incremento delle disponibilità del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" di cui all'art. 12 della legge 27.10.1966, N. 910;
- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti;
- Rifinanziamento delle iniziative previste dall'art.5 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Per le iniziative previste nei punti 1 e 2 sono stati predisposti i decreti di riparto ed i relativi mandati di pagamento dei fondi a favore delle Regioni a statuto speciale ed ordinario nonchè per le Province di Trento e Bolzano.

PAGINA BIANCA